

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 757-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO) (*)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1973

Modificazioni al regime fiscale
di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano

(*) Autorizzata, il 30 gennaio 1973, a riferire oralmente all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono stabilite nella misura di lire 13.893 per quintale.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste per la benzina sono ridotte di lire 180 per quintale limitatamente alla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione della riduzione prevista nel precedente comma.

Il Ministro delle finanze è, inoltre, autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità relative al passaggio della tassazione dell'imposta di fabbricazione dal peso al volume.

Art. 2.

La tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella *B* annessa alla presente legge, vista dal Ministro delle finanze.

Art. 3.

È abrogato il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas di petrolio liquefatto destinato all'autotrazione sono stabilite nella misura di lire 9.040 per quintale.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

Le variazioni di aliquote stabilite con la presente legge si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento della imposta nella precedente misura e che, alle ore 24 del 31 dicembre 1972, sono posseduti, in quantità superiore a cinque quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio od impianti di distribuzione stradale di carburanti.

All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi ovunque posseduti, anche se viaggianti, alla Dogana o all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza d'imposta complessivamente dovuta o da rimborsare per i vari prodotti petroliferi.

Le somme dovute devono essere versate entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricevimento dell'invito di pagamento spedito a mezzo del servizio postale.

Il rimborso delle somme pagate in più del dovuto avverrà, sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Per le erogazioni di benzina normale e *super* effettuate dalle aziende petrolifere a turisti in quantità superiore ai quantitativi anticipati a ciascuna azienda petrolifera e non ancora reintegrate alla data del 31 dicembre 1972, è dovuto il rimborso della differenza d'imposta di fabbricazione tra l'aliquota vigente all'atto delle erogazioni e quella stabilita con la presente legge, da effettuarsi secondo le disposizioni stabilite nel precedente comma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

I contribuenti che esercitano l'attività intermediaia nella circolazione di beni, di cui all'articolo 2195, n. 2, del codice civile, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l'imposta generale sull'entrata prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, da essi assolta per le importazioni o addebitata, a titolo di rivalsa, per gli acquisti di prodotti petroliferi, soggetti a prezzi fissati dal CIP e che sono sottoposti a regime speciale d'imposizione una volta tanto, effettuati nel periodo dal 26 maggio 1972 al 31 dicembre 1972.

L'imposta detraibile si determina applicando l'aliquota condensata sul prezzo fissato dal CIP, diminuito del 25 per cento, a norma dell'articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321.

La detrazione è ammessa a condizione che le importazioni o gli acquisti risultino dalle bollette d'importazione ovvero da fatture di acquisto e deve essere applicata nella misura corrispondente alle quantità di beni, distinti per gruppi merceologici, che, giusta apposito inventario sottoscritto e presentato per la vidimazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, risultano ancora posseduti alla data del 31 dicembre 1972, considerando posseduti quelli acquistati in data più recente. La vidimazione può essere eseguita anche dall'Ufficio del registro o dall'Ufficio della imposta sul valore aggiunto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

Identico

Le disposizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma si applicano anche per il gasolio destinato ad uso di riscaldamento; ai fini della determinazione dell'imposta detraibile si deve fare riferimento al prezzo di lire 26 al chilogrammo fissato con decreto ministeriale 21 luglio 1970.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Si applicano le disposizioni degli articoli 84, 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché, se operanti, quelle del terzo e quarto comma dell'articolo 82 dello stesso decreto.

Art. 6.

I prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione forniti, nel territorio della Repubblica, da ditte nazionali ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, sono considerati esportati limitatamente ai quantitativi che saranno fissati annualmente, con decreto del Ministro delle finanze, in relazione al fabbisogno di detti comandi, quartieri generali ed organismi sussidiari.

L'energia elettrica fornita agli enti specificati nel comma precedente è esente dall'imposta erariale di consumo. È altresì esente dall'imposta erariale di consumo l'energia elettrica, prodotta con impianti propri, dagli enti anzidetti, o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti.

Art. 7.

Per le prescritte analisi delle merci e per i riscontri tecnici eseguiti, su richiesta delle ditte interessate, in fuori orario o fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette sono dovute le relative indennità nella misura stabilita dal Ministro delle finanze di intesa con il Ministro del tesoro.

Le somme spettanti per le indennità di cui al precedente comma sono versate in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata in corrispondenza del quale viene istituito un capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'erogazione agli aventi diritto delle indennità stesse secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal Ministro delle finanze con proprio decreto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 8.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con l'emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 336,8 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con l'emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 352,8 miliardi.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1973.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA B

PRODOTTI PETROLIFERI DA AMMETTERE AD ALIQUOTA RIDOTTA
DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO L'OSSERVANZA DELLE
NORME PRESCRITTE

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale lire
A) <i>Oli minerali greggi, naturali:</i>	—
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni	250
2) impiegati per generare direttamente o indirettamente forza motrice od energia termica per i servizi dei cantieri inerenti alla ricerca ed alla coltivazione dei giacimenti petroliferi e delle forze endogene	250
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a KW 1	250
 B) <i>Benzina:</i>	
1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro il limite di un quantitativo stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo e non eccedente in ogni caso il fabbisogno di 90 giorni di permanenza	6.343
(I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale delle industrie turistiche e dall'Automobile Club di Italia. La vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni stessi è affidata ad un Comitato nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo).	
2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, entro i seguenti quantitativi:	
a) litri 13 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;	

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA B

PRODOTTI PETROLIFERI DA AMMETTERE AD ALIQUOTA RIDOTTA
DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO L'OSSERVANZA DELLE
NORME PRESCRITTE

DENOMINAZIONE DELLA MERCE

Aliquota
per quintale
lire
—

A) *Identico.*

B) *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

	Aliquota per quintale lire
b) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;	
c) litri 7 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai precedenti numeri 1) e 2) è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta	3.254
3) consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati o dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con lo stesso decreto . . .	3.254
4) impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	1.660
C) <i>Acqua ragia minerale:</i>	
impiegata nella fabbricazione di vernici	2.500
D) <i>Petrolio lampante:</i>	
1) destinato al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonchè per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	4.000
2) impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	1.320
3) destinato ad uso illuminazione e di riscaldamento domestico	350
4) destinato all'Amministrazione della difesa per essere impiegato per l'azionamento degli aerei militari a reazione (L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « cherosene » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).	600
E) <i>Benzina e petrolio diverso da quello lampante:</i>	
1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione	1.389,30

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Aliquota
per quintale
lire
—

C) *Identico.*

D) *Identico.*

E) *Identico.*

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

	Aliquota per quintale lire
(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « jet fuel JP4 » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).	—
2) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonchè per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	5.250
 F) <i>Oli da gas:</i>	
1) da usare direttamente come combustibili	5.162
2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonchè per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane	350
 G) <i>Oli da gas e oli combustibili speciali:</i>	
1) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonchè per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	3.000
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	125
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	125
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a KW 1	125
5) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700°C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa	125
 H) <i>Oli combustibili diversi da quelli speciali:</i>	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:	
a) densi, limitatamente agli oli combustibili aventi un contenuto massimo di zolfo dell'uno per cento	15

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)Aliquota
per quintale
lire
—F) *Identico.*G) *Oli da gas e oli combustibili speciali:*1) *identico*

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale 80

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati 80

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a KW 1 80

5) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700°C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa 80

H) *Oli combustibili diversi da quelli speciali:*1) *identico:*

a) densi, limitatamente agli oli combustibili aventi un contenuto massimo di zolfo dell'uno per cento 5

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

	Aliquota per quintale lire
	—
b) densi	125
c) semifluidi	135
d) fluidi	350
e) fluidissimi	440
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	125
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	125
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a KW 1	125
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione	125
6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibrolegnosi	2.000
7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	2.000
8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi	35
9) le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini della imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.	
10) Le aliquote di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 8) sopraindicati sono ridotte a lire 15 per quintale limitatamente agli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, aventi un contenuto massimo di zolfo dell'uno per cento.	

I) *Oli leggeri distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5° C:*

1) impiegati nella fabbricazione di vernici 2.500

L) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*

1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

	Aliquota per quintale lire
b) densi	80
c) <i>identico</i> ;	
d) <i>identico</i> ;	
e) <i>identico</i> ;	
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	80
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	80
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a KW 1	80
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione	80
6) <i>identico</i> ;	
7) <i>identico</i> ;	
8) <i>identico</i> ;	
9) <i>identico</i> ;	
10) Le aliquote di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 8) sopraindicati sono ridotte a lire 5 per quintale limitatamente agli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, aventi un contenuto massimo di zolfo dell'uno per cento.	

I) *Identico.*L) *Identico.*

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

	Aliquota per quintale lire
energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a KW 1	250
M) <i>Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:</i>	
1) impiegati nella preparazione di « fanghi » per i pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi	125
N) <i>Residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come « paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi) »:</i>	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni	125
2) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a KW 1	125
3) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione	125
4) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa	35
5) Le aliquote di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sopraindicati sono ridotte a lire 15 per quintale limitatamente ai residui paraffinosi greggi aventi un contenuto massimo di zolfo dell'uno per cento.	

Il Ministro per le Finanze

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Aliquota
per quintale
lire
—

M) *Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:*

1) impiegati nella preparazione di « fanghi » per i pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi 80

N) *Residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come « paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi) »:*

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni 80

2) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a KW 1 80

3) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione 80

4) *identico.*

5) Le aliquote di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sopraindicati sono ridotte a lire 5 per quintale limitatamente ai residui paraffinosi greggi aventi un contenuto massimo di zolfo dell'uno per cento.

Il Ministro per le Finanze